

All. A)

DISCIPLINARE MERCATO AGRICOLO

Articolo 1

Generalità e finalità

1. Il Comune istituisce in viale C. Maccari il mercato agricolo di vendita diretta, al fine di promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli a chilometro 0 provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli di qualità, nonché lo sviluppo delle tradizioni produttive locali.
2. Il mercato si svolge il venerdì mattina di ogni settimana con orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e sgombero dell'area entro le ore 14,30.
3. Il mercato non potrà essere effettuato il 25 dicembre (Natale), il 1 gennaio (capodanno) e nel giorno di svolgimento del Palio. Qualora il giorno di mercato ricada nelle citate ricorrenze lo stesso verrà anticipato al giorno precedente.
4. Il mercato ha la finalità di incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione, nonché di assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
5. I concessionari, previo accordo con il Comune, potranno realizzare in occasione del mercato attività collaterali di tipo culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio.
6. Per motivi di viabilità, di ordine e sicurezza pubblica, in occasione di particolari circostanze che interessano l'area di mercato, con provvedimento espresso del competente servizio comunale potrà essere inibito lo svolgimento dello stesso o anticipato l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.
7. Potranno essere autorizzate dalla Giunta comunale edizioni straordinarie del mercato anche in sostituzione di edizioni non tenute, da svolgersi, di norma, entro il mese successivo alla data in cui si sarebbe dovuto svolgere il mercato, o in altro periodo.

Articolo 2

Soggetti e prodotti ammessi- Caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. Il mercato agricolo è riservato alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dei Coltivatori diretti con regolare posizione previdenziale INPS nonché delle cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1 del D. lgs. 228/2001 le cui aziende sono ubicate nell'ambito territoriale regionale.
Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della segnalazione certificata (SCIA) presentata al comune sede dell'azienda agricola e della documentazione igienico sanitaria nel caso di vendita di prodotti alimentari (regolamento regionale 40R/2006)
2. Nell'area di mercato sono previsti n. 24 posteggi di mq. 6x5 ciascuno di cui 1 riservato a produttore ittico e 3 riservati a produttori di fiori e piante, come risulta dalla planimetria allegata al presente disciplinare.
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a porre in vendita i prodotti provenienti esclusivamente dalla propria azienda ubicata nel territorio regionale o, se trasformati, ottenuti da materie prime provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e comunitaria. La documentazione attestante il rispetto della provenienza dei prodotti e materie prime è costituita dal fascicolo aziendale di ARTEA, dal piano grafico delle coltivazioni particolareggiato e dalla contabilità IVA; la suddetta documentazione, se richiesta, dovrà essere messa a disposizione degli organi di vigilanza da parte dei concessionari.
4. I prodotti posti in vendita devono avere le caratteristiche richiamate dal Disciplinare di

mercato che ogni operatore è tenuto a firmare per accettazione.

5. I prodotti posti in vendita dovranno rispettare le normative igienico-sanitarie in materia di alimenti e bevande ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 854/2004, del DPGR n.40/R/06 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento comunale di Igiene approvato con deliberazione del Consiglio n.166 del 29/05/2007.
6. La responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe su ogni operatore del settore alimentare che dovrà essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme in materia di autocontrollo e di presentare copia dell'autorizzazione sanitaria o notifica Reg. CE 852/2004 per la produzione e vendita di prodotti alimentari.

Articolo 3

Assegnazione posteggi

1. La concessione di suolo pubblico decennale relativa ai posteggi ubicati in viale C. Maccari in occasione del mercato agricolo di filiera corta viene rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso della segnalazione certificata (SCIA) presentata al comune sede dell'azienda agricola e della documentazione igienico sanitaria nel caso di vendita di generi alimentari, a seguito di bando di concorso pubblico tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) ubicazione azienda nel territorio del comune di Siena;
 - b) ubicazione azienda nell'ambito di interesse sovra comunale "Colline di Siena" (Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme, Sovicille);
 - c) ubicazione azienda nel territorio degli altri comuni della provincia di Siena;
 - d) ubicazione azienda nei territori degli altri comuni toscani;Per ogni raggruppamento sopra descritto identificato con le lettere a), b) c) e d) verrà redatta una graduatoria di anzianità tenendo conto delle presenze maturate, come da rilevazione effettuata dalla Polizia Municipale in occasione dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti alla spunta.

A parità di anzianità sul mercato verrà considerata la data iscrizione al registro imprese c/o la Camera di commercio, privilegiando le iscrizioni più recenti.
2. Il bando relativo al rilascio delle concessioni decennali di suolo pubblico per il mercato agricolo è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul portale del Comune di Siena e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali agricole maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene, tra l'altro:
 - l'elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e la numerazione;
 - il termine entro cui presentare la domanda;
 - il termine entro cui il comune redige la graduatoria;
 - l'eventuale indicazione della esclusività dei prodotti da porre in vendita nel posteggio in concorso.
4. Nella concessione di suolo pubblico che verrà rilasciata agli aventi diritto saranno indicati: il numero del posteggio, la relativa superficie, il genere dei prodotti da porre in vendita nonché la scadenza della stessa concessione.
5. Ogni imprenditore agricolo dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato nella concessione di suolo pubblico, che non potrà essere scambiato con quello di altri operatori.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento della regolarità contributiva. (Vedi successivo art. 10).
7. I soggetti partecipanti al mercato agricolo di cui all'art. 2 comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato agricolo.
8. Le concessioni di posteggio decennali verranno rinnovate come previsto dalla legge

regionale 62/2018, a seguito di verifica dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività agricola.

Art.4

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. I posteggi assegnati agli imprenditori agricoli titolari di concessione rimangono disponibili fino alle ore 7,30. Dopo tale orario, i posteggi non occupati dai titolari sono assegnati, per quel giorno, ad altri imprenditori agricoli che si presentano alla “spunta”.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato è effettuata dalla Polizia Municipale sulla base dei criteri di cui all'art.3 co. 1.
3. Nei posteggi riservati, qualora rimasti vacanti e qualora non sia presente “alla spunta” nessun imprenditore che venda la stessa tipologia di prodotto per cui esiste la riserva, possono essere assegnati anche a produttori agricoli che vendono prodotti diversi.
4. Sono considerati presenti alla “spunta” soltanto gli imprenditori agricoli in possesso della segnalazione certificata presentata al comune sede dell'azienda agricola, della documentazione igienico sanitaria nel caso di vendita di prodotti alimentari nonché delle merci e delle attrezzature di vendita. I veicoli dovranno essere conformi alle normative igienico-sanitarie di settore;
5. Si acquisisce la presenza nel mercato presentandosi alle operazioni di spunta come previsto al comma precedente e prescindendo dall'assegnazione del posteggio;
6. Gli operatori spuntisti che risulteranno non in regola con il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) non potranno ottenere in assegnazione l'eventuale posteggio libero e non sarà loro nemmeno conteggiata la presenza.
7. Agli imprenditori agricoli che in 18 mesi non si sono presentati, senza giustificato motivo, ad alcuna delle edizioni del mercato, saranno azzerate le presenze precedentemente maturate, pur potendo comunque ripresentarsi alla spunta.
8. Gli operatori cui vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico tramite transazione elettronica (POS in dotazione ai soggetti incaricati dal comune per le operazioni di spunta).
9. La graduatoria di “spunta” viene aggiornata ad ogni edizione del mercato sulla base delle presenze maturate. La graduatoria è consultabile presso il Comando Polizia Municipale, Ufficio Polizia Amministrativa.

Art. 5

Subingresso

1. Il subingresso nelle concessioni di posteggio rilasciate agli imprenditori agricoli è ammesso solo per i soggetti aventi gli stessi requisiti ed esclusivamente a seguito di atto tra vivi di trasferimento in proprietà o in gestione dell'intera azienda agricola, comprensiva del terreno, o per causa di morte.
2. Il subingresso nella titolarità della concessione di posteggio avviene per il residuo periodo di validità della stessa.
3. Il subingresso dovrà essere richiesto entro 60 giorni dalla stipula del contratto di trasferimento di azienda, e comunque prima di occupare il posteggio. In attesa del rilascio della concessione, l'operatore dovrà esibire agli organi di vigilanza del mercato, la copia della comunicazione di subingresso presentata al comune sede dell'azienda agricola, nonché la copia della domanda inoltrata in via telematica al comune di Siena corredata della necessaria documentazione (copia comunicazione subingresso presentata al comune sede

dell'azienda agricola, notifica igienico sanitaria nel caso di vendita di prodotti alimentari, originale della precedente concessione di posteggio, copia contratto di acquisto o locazione di azienda agricola stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata).

4. In caso di morte del titolare della concessione, la comunicazione di subingresso sarà presentata entro 1 anno dalla morte e comunque prima di occupare il posteggio, dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi oppure abbiano costituito una società e dovrà essere allegata la copia della successione ereditaria.
5. Il subingresso è soggetto:
 - all'accertamento della regolarità contributiva del cedente e del subentrante entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione (vedi art. 10);
 - alla verifica del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, delle penali per tardato pagamento e delle eventuali sanzioni amministrative (vedi art. 6 commi 3, 4 e 5).

Art. 6

Canone concessorio

1. Le tariffe per le concessioni di suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Per l'occupazione di aree pubbliche è dovuto al Comune il pagamento del canone, riferito alla superficie e ai giorni di occupazione concessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e dal Regolamento comunale vigente.
3. Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, previa diffida, costituisce causa di decadenza dalla concessione di posteggio. Inoltre la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone, penali e sanzioni amministrative connesse all'occupazione di suolo pubblico costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione nonché al subingresso nella stessa concessione di suolo pubblico
4. In caso di subingresso fanno carico al subentrante, in solido con il precedente concessionario, anche i pagamenti del canone di occupazione suolo pubblico e delle penali non corrisposti dallo stesso concessionario. Tali pagamenti debbono essere effettuati alla data della presentazione della comunicazione del subingresso, pena la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, previa diffida.
5. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
6. Nel caso i posteggi risultino liberi per assenza dei concessionari o in attesa di assegnazione, gli imprenditori agricoli che li occupano alla “spunta”, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato (vedi art.4) sono tenuti al versamento del canone giornaliero.

Art.7

Nettezza urbana

1. Gli imprenditori agricoli assegnatari di posteggio sono tenuti al rispetto degli orari così come stabilito dal presente regolamento al fine di agevolare ed ottimizzare il servizio di pulizia dell'area interessata.
2. Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori dovranno lasciare il posteggio loro assegnato libero e ripulito da ogni residuo. Qualora il materiale venga lasciato sull'area di pertinenza, gli operatori sono tenuti alla collaborazione per facilitare la raccolta differenziata e dovranno, in particolare, attenersi alle norme sotto specificate:

- i rifiuti organici e indifferenziati (teli di nylon, polistirolo ecc.) dovranno essere separati dagli altri rifiuti;-
 - i contenitori di cartone devono essere aperti, impilati e legati, in modo da favorirne la raccolta;
 - i contenitori (cassette) di plastica e di legno devono essere divisi per materiale, impilati e non devono contenere altro rifiuto al loro interno.
3. Ogni operatore è tenuto al pagamento della TARI ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21/01/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Prescrizioni per gli operatori

1. Non è ammessa l'attività di trasformazione dei prodotti durante lo svolgimento del mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere accesi i generatori a scoppio che non possiedono caratteristiche costruttive strutturali finalizzate alla limitazione di inquinamento acustico ed atmosferico secondo la vigente normativa.
3. I banchi di vendita utilizzati sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati, rispettando rigorosamente la superficie concessa. Negli stessi spazi debbono trovare collocazione anche i veicoli degli operatori (idonei per capienza a trasportare le strutture e la merce da porre in vendita).
4. Gli stessi veicoli potranno essere rimossi soltanto al termine del mercato salvo diverse disposizioni o in caso di comprovata necessità.
5. Le coperture dei banchi debbono essere dei gazebi di colorazione bianco uniforme.
6. Rimane a carico dell'operatore qualsiasi spesa relativa all'assistenza ed allacciamento dell'impianto elettrico.
7. Per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature di vendita è vietato porre in atto azioni o comportamenti che possono arrecare danno in qualunque modo alle proprietà comunali, quali pavimentazione, verde pubblico ecc.
8. In concomitanza di particolari avverse condizioni atmosferiche (piogge, sole battente, vento ecc..) è consentito l'uso di coperture laterali finalizzate alla protezione e salvaguardia delle merci poste in vendita, fatti salvi i diritti di terzi.
9. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti e sull'obbligo di esposizione del listino prezzi, i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni esaustive sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.
10. Entro mezz'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona di mercato.
11. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 9

Delega

1. In caso di assenza del titolare della concessione di posteggio o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d. p. r. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo. Detta dichiarazione deve contenere anche i dati relativi alla comunicazione di assunzione presso il

Centro per l'Impiego e all'iscrizione all'INPS, se dovuta. Per i collaboratori, la dichiarazione deve recare gli estremi dell'atto da cui emerge la qualifica di collaboratore.

2. La dichiarazione attestante il rapporto con l'impresa di cui al comma precedente, deve essere inviata al Comune dal titolare dell'attività al fine di poter giustificare le eventuali assenze.

Art.10

Decadenza e revoca

1. Il comune dichiara la decadenza dalla concessione di suolo pubblico nel mercato:
 - qualora vengano meno i requisiti di cui all'art.1035 del codice civile e del D.lgs. 228/2001;
 - qualora il posteggio assegnato non sia utilizzato per periodi superiori a centoventi giorni in ciascun anno solare (18 mercati), salvi i casi di sospensione volontaria per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza a figli minori con handicap gravi giustificata con certificato medico entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza. In caso di gravidanza e puerperio l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. Le disposizioni sopra specificate si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci;
 - qualora l'operatore non risulti iscritto, quale imprenditore agricolo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica della regolarità contributiva, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione;
 - decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone per l'occupazione del posteggio stesso.
2. Se durante lo svolgimento del mercato si verificassero problematiche collegate all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo stesso verrà immediatamente sospeso. Se tali fatti coinvolgessero un operatore del mercato, fatte salve le conseguenze di carattere penale, il comune può sospendere la partecipazione al mercato dello stesso soggetto fino ad un massimo di 3 edizioni e, nei casi di particolare gravità, può decretare la perdita del diritto di partecipare al mercato con conseguente revoca della concessione del posteggio oppure con l'esclusione dalla graduatoria di "spunta" nel caso l'operatore coinvolto non fosse titolare di concessione di posteggio.

Art.11

Controlli e sanzioni

1. La Polizia Municipale accerta le presenze giornaliere degli operatori ed il rispetto delle normative di competenza, dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del D.M. 20/11/2007 e del disciplinare del mercato.
2. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'azienda sanitaria locale.
3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni nonché nella L.24/11/1981 n.689 e s. m. i., nonché nel T.U.E.L. 267/2000.
4. Chiunque violi le limitazioni, i divieti e le prescrizioni stabilite dal comune nel presente disciplinare per lo svolgimento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.
5. In caso di particolare gravità o recidiva delle violazioni di cui al punto 4, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per n. 3 edizioni del mercato. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi: la recidiva non opera se è stato provveduto

al pagamento della sanzione in misura ridotta.

6. Al secondo provvedimento di sospensione, nel periodo di validità della concessione, i soggetti interessati perderanno il diritto a partecipare al mercato ed è revocata la relativa concessione di posteggio.